



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
Ufficio Gestione Risorse idriche
 Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
 P +39 0461 492930
 F +39 0461 497301
 @ serv.acquenergia@provincia.tn.it
 pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
 web www.energia.provincia.tn.it



Trasmessa via PEC

SPETTABILE
 CAMPING DUE LAGHI S.A.S.
 DI OSS MASSIMO
 (pec: amministrazione@campingduelaghi.it)

e, p.c.

SPETTABILI
 COMUNE DI LEVICO TERME
 UFFICIO TECNICO
 SERVIZIO GEOLOGICO
 SERVIZIO FORESTE E FAUNA
 AZIENDA PROVINCIALE
 PER I SERVIZI SANITARI
 DIPARTIMENTO PREVENZIONE PUBBLICA
 U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 LORO SEDI

S173/2020/18.6.2-C/3578/SG-RM/
 2020 VRSCIA VARIANTE NON SOSTANZIALE
 Numero di protocollo associato al documento come
 metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
 della PEC o i file allegati alla medesima. Data di
 registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: -Segnalazione di inizio attività per varianti non sostanziali presentata il 10 febbraio 2020.
 Presa atto delle varianti con prescrizioni.
 - Notifica del verbale di accertamento n. 3/2020 del 10 marzo 2020.
 Sollecito al ritiro della corrispondenza postale.
 - Sospensione del permesso temporaneo per l'utilizzo potabile dell'acqua del pozzo cod.
 306 sito sulla p.ed. 3672 C.C. Levico, per l'alimentazione dell'acquedotto privato
 esistente.
 Comunicazioni e raccomandazioni.
Pratica: C/3578 (da citare sempre nella corrispondenza)
 [VRSCIA – segnalazione certificata di inizio attività per variante non sostanziale – fine
 procedimento]

La società Camping Due Laghi s.a.s. di Oss Massimo di Levico (Tn) è titolare, ai sensi dell'art. 48
 della l.p. 11 settembre 1998 n. 10 e ss.mm., della derivazione d'acqua pubblica da falda

sotterranea da un pozzo sito sulla attuale p.ed. 3672 C.C. Levico nella misura massima e media nel periodo di l/s 5,00 da impiegare indistintamente:

- durante l'intero anno ad uso igienico per alimentare l'impianto antincendio;
- da giugno a settembre, anche per gli usi potabile per acquedotto potabile privato di interesse pubblico e igienici a servizio di tutte le utenze potabili-igieniche presenti al 1996 all'interno del campeggio (piscine, fontanelle nelle piazzole, area per il lavaggio macchine, servizi igienici e docce).

Il titolo a derivare acqua pubblica così costituito ha scadenza al 31 dicembre 2021, fatta salva la facoltà della Pubblica Amministrazione di imporre, nei casi previsti dalla norma, limitazioni o sospensioni alla derivazione. Il prelievo della risorsa per gli usi potabili per acquedotto privato di interesse pubblico è consentito in forma provvisoria sulla base dell'autorizzazione rilasciata in data 12 dicembre 2019 dall'U.O. igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

In data 10 febbraio 2020, con atti acquisiti al prot. 88050, Camping Due Laghi s.a.s di Oss Massimo ha segnalato l'inizio attività per:

- variare l'attuale derivazione tramite lo scavo di un nuovo pozzo con diametro mm 400-500, a circa 10 m dall'esistente fino a 25 m, con caratteristiche simili al foro originario datato al 1956 e che nell'ottobre e novembre 2019 ha già rilevato problemi di non conformità igienico-sanitaria per l'acqua derivata;
- estendere il periodo di utilizzo della derivazione al 1° aprile-14 gennaio di ogni anno anche per gli usi potabile e igienico a servizio dell'area camper esterna, il ristorante e gli uffici amministrativi.

In una nota allegata alla segnalazione, viene indicato che l'allaccio all'acquedotto pubblico comporta costi che risultano insostenibili sia per l'amministrazione comunale che per la società ed inoltre, in estate, l'acquedotto comunale non potrebbe garantire la disponibilità idrica necessaria al Campeggio.

In merito alle variazioni prospettate, si è proceduto a raccogliere le seguenti valutazioni interrogando i servizi provinciali competenti e l'Amministrazione comunale di Levico Terme:

- con nota di data 18/03/2020 prot. 172935 il Servizio Geologico ha formulato il proprio parere favorevole prescrivendo un'accurata cementazione del pozzo esistente, onde evitare ogni possibile contaminazione dell'acquifero;
- in data 30/03/2020, con lettera acquisita al prot. 186798 inviata anche al Camping titolare, il Comune Levico Terme - Servizio Tecnico ha indicato che rimane evidente che la documentazione prodotta in allegato alla richiesta di variante del 10 febbraio 2020, non risulta sufficiente alle valutazioni di competenza; che l'eventuale estensione della rete comunale necessita la posa ex novo di circa 500 m di tubazione con l'attraversamento del fiume Brenta e che ad oggi rimane pertanto più semplice e preferibile l'approvvigionamento autonomo da nuovo pozzo. Veniva inoltre fornita al titolare del Camping la possibilità di prendere contatti direttamente con i responsabili STET, al fine di pattuire e fornire tutti i dati necessari alla compiuta valutazione del tema in argomento. Tali contatti non sono poi però avvenuti, lasciando incompleti i fattori esaminati dal gestore del servizio idrico pubblico;
- in data 02/04/2020 è pervenuto invece il parere espresso dall'U. O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari (acquisito al prot. 0194327/2020) dove si indica che il nuovo pozzo in progetto necessita dell'iter previsto dall'art. 4 del D.M. 26/03/91- Giudizio di qualità e idoneità all'uso, subordinato alla risultanza di un esame qualitativo che prevede minimo quattro prelievi nell'arco di un anno e che dovrà esser realizzato rispettando la normativa vigente in materia. Nella stessa nota l'Azienda sottolineava che per l'attuale pozzo è stato effettuato solo il primo prelievo stagionale e non risultava pervenuta all'U.O. alcuna richiesta per il secondo prelievo stagionale che doveva avvenire entro il 21/03/2020.

In data 10 marzo 2020 è stato inoltre redatto dal tecnico dello scrivente Servizio il verbale di accertamento n. 3/2020 nel quale si rilevava che l'utenza idrica del campeggio, a partire dall'anno

2011, era stata esercitata in violazione del periodo di utilizzo assentito per estensione della rete alle utenze più esterne al campeggio.

Tale verbale è stato poi trasmesso, a causa delle particolari limitazioni sulle spedizioni postali nel periodo emergenziale Covid-19, solo con nota prot. 257947 di data 11 maggio 2020, ai soggetti individuati come trasgressori (Camping Due Laghi s.a.s. di Oss Massimo e il signor Oss Massimo in qualità di legale rappresentante) presso i rispettivi domicili fiscali.

Nel mese di giugno 2020 risultano restituite allo scrivente le attestazioni postali per il tentativo di consegna della notifica al signor Oss Massimo che però risultava trasferitosi il loc. Costa 3 a Levico Terme, presso la sede del Camping, e per il tentativo di consegna al Camping, al quale in data 19 maggio 2020 è stato poi comunicato l'avvenuto deposito del plico, che risulta tutt'ora in giacenza e disponibile per il ritiro.

Con la notifica del verbale è stato ordinato anche il pagamento della sanzione amministrativa accertata nel verbale stesso. Il pagamento della sanzione da parte del Camping Due Laghi s.a.s. di Oss Massimo, responsabile principale, estingue l'obbligazione di pagamento nei confronti dell'obbligato in solido.

Con la presente, si invita nuovamente il Camping Due Laghi s.a.s di Oss Massimo al ritiro del plico postale (atto giudiziario), secondo le indicazioni fornite nella comunicazione ed a provvedere al pagamento della sanzione ordinata secondo le modalità indicate (il termine di pagamento pari a 60 giorni decorre dall'avvenuta notifica).

Considerato inoltre che:

- agli effetti di legge, **il verbale n. 3/2020 di data 10 marzo 2020 può considerarsi comunque come regolarmente notificato;**
- le variazioni proposte consistono nel rifacimento del pozzo con tecniche moderne e caratteristiche simili al vicino pozzo esistente e all'estensione del periodo che è già in atto da diversi anni senza rilevare lesioni di diritti a terzi;
- ai sensi dell'art. 30 del "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008, **la modifica delle opere o del luogo di captazione dell'acqua che non renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico, costituisce variante non sostanziale.**

Con la presente si prende quindi atto della suddetta segnalazione certificata di inizio attività per variante non sostanziale con effetti a partire dalla data di presentazione della stessa. Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche che la derivazione assume per effetto della variante sopra descritta con decorrenza dal 10 febbraio 2020, data da cui decorrono gli effetti di quanto segnalato dalla Società per la modifica alla derivazione in argomento:

Derivazione da	pozzo cod. 306 sito sulla p.ed. 3672 del C.C. Levico, eventualmente sostituito dal nuovo pozzo da realizzarsi a pochi metri dallo stesso
Usi e periodi di utilizzo	- intero anno a scopo igienico per antincendio; - dal 1° aprile al 14 gennaio dell'anno successivo per gli usi potabile per acquedotto potabile privato di interesse pubblico e igienici a servizio di tutte le utenze potabili-igieniche interne o pertinenti al campeggio
Portata massima e media	5,00 l/s
Scarico	nella rete fognaria comunale

Scadenza	31 dicembre 2021
----------	------------------

La derivazione in oggetto è soggetta al pagamento del canone demaniale calcolato sulla portata di l/s 5,00 ad uso potabile. Nessuna variazione di canone interviene per effetto della presa d'atto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al presente provvedimento ed i canoni risultano regolarmente versati fino all'annualità 2019 compresa. Il canone demaniale per l'annualità in corso sarà richiesto con le modalità ritenute più opportune dalla Pubblica Amministrazione.

Sulla base di quanto contenuto nella segnalazione di attività presentata il 10 febbraio 2020, **si autorizza la ricerca idrica e lo scavo di un nuovo pozzo, in sostituzione dell'esistente (cod. 306) sulla p.ed. 3672 C.C. Levico**. I lavori di ricerca, scavo e allestimento del nuovo pozzo dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni:

- durante il periodo dei lavori, da eseguirsi a regola d'arte, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà osservare tutte le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente atte ad evitare incidenti a persone, animali o cose anche nei periodi di sospensione dei lavori, secondo le modalità contenute nel piano di sicurezza predisposto dall'impresa stessa;
- nel corso dei lavori di ricerca, la ditta è tenuta a conservare sul posto, a disposizione degli organi di controllo, copia della presente nota;
- nell'esecuzione della perforazione di sondaggio, autorizzata sulla p.ed. 3672 del C.C. Levico, particolare cura dovrà essere posta per evitare di provocare interferenze tra diverse falde idriche. I fori di sondaggio che rimarranno inutilizzati dovranno essere accuratamente richiusi procedendo al sistematico intasamento a partire dal fondo, stratificando con materiali idonei;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per la sistemazione ed il trattamento dei terreni in corrispondenza dei pozzi avendo cura in particolare di evitare infiltrazioni di acque superficiali o elementi inquinanti nella falda sotterranea. Per il pozzo cod. 306 esistente si dovrà procedere con un'accurata cementazione, onde evitare ogni possibile contaminazione dell'acquifero;
- il pozzo dovrà rispettare la normativa vigente in materia di consumo umano (D.M. 26/03/91, D. Lgs. n. 31 del 02/02/2001, D.M. 6 aprile 2004, n.174);
- la perforazione non potrà essere effettuata ad una distanza inferiore a m 10, salvo deroga, dalle pertinenze demaniali;
- la perforazione potrà essere spinta fino ad una profondità massima e **limite di 25 m** dal piano campagna e dovrà fermarsi appena incontrato il primo acquifero utile allo scopo;
- il pozzo dovrà avere un **diametro finito di massimo 500 mm**;
- è consentito il **prelievo di acqua di falda, limitatamente alle sole prove di portata e campionatura** dell'acquifero intercettato attraverso l'installazione di un sistema di pompaggio provvisorio.

Alla conclusione dei lavori di ricerca, codesta Società dovrà procedere come di seguito:

- in caso di esito negativo dell'indagine o comunque di rinvenimento di una fonte non idonea agli impieghi previsti, si dovrà procedere alla dismissione dei fori eseguiti e relazionando l'esito negativo della ricerca trasmettendo allo scrivente servizio il modulo "C1" scaricabile effettuando ricerca semplice dal sito <http://www.modulistica.provincia.tn.it/>;
- in caso di esito positivo della ricerca, gli esiti della ricerca e delle prove dovranno essere comunicati allo scrivente Servizio (mod. LR_PFL scaricabile con ricerca da <http://www.modulistica.provincia.tn.it/>). I manufatti entro o fuori terra dovranno garantire la sicurezza verso terzi;
- il pozzo esistente con cod. 306, appena potrà entrare in funzione il prelievo d'acqua dal nuovo pozzo, dovrà essere chiuso in maniera definitiva;
- in caso diverso, alla conclusione dei lavori il Titolare della presente dovrà indicare e ridefinire il ruolo del vecchio pozzo cod. 306;
- dovrà essere espressamente richiesto dall'interessato ed autorizzato dallo scrivente Servizio sentite anche le altre strutture competenti, l'eventuale mantenimento del pozzo con cod. 306 come pozzo di prova o piezometro, scollegato dalla rete di distribuzione e attivato solo ed

esclusivamente per le campionature qualitative periodiche dell'acqua intercettata o altre verifiche tecniche che si rendessero necessarie;

- ogni altro eventuale utilizzo del pozzo con cod. 306 sarà subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione/concessione da parte dello scrivente Servizio, sulla base di una specifica richiesta da parte del soggetto interessato.

Rilevato infine che:

- il prelievo della risorsa per gli usi potabili per acquedotto privato di interesse pubblico era consentito dal pozzo cod. 306 in forma provvisoria sulla base dell'autorizzazione rilasciata in data 12 dicembre 2019 dall'U.O. igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari;
- con ordinanza n. 66/2020 del 19 giugno 2020 il Sindaco del Comune di Levico Terme aveva reso noto che dal 17 giugno 2020 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari aveva sospeso, in seguito a criticità rilevate presso il pozzo cod. 306, l'autorizzazione temporanea all'uso potabile per la rete alimentata dall'attuale pozzo di cui al titolo concessorio in argomento (rif. pratica C/3578) ordinando l'adeguamento per lo stesso alle normative igienico-sanitarie vigenti e inibendo l'uso potabile della risorsa fino al ripristino dell'autorizzazione dall'Ente sanitario;
- il termine delle misure sanitarie e le limitazioni contenute nell'Ordinanza n. 66/2020 era stato poi prorogato dalle successive Ordinanze n. 67 e 68/2020 fino al 10 luglio 2020;
- lo scrivente Servizio, valutando efficaci per la tutela della salute pubblica le limitazioni espresse nelle Ordinanze comunali, ha quindi ritenuto opportuno attendere l'espressione dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari in merito all'uso temporaneo per scopi potabili dell'acqua prelevabile dal pozzo esistente (cod. 306), prima di avvalersi della facoltà di limitare la concessione idrica C/3578. Nell'attesa sono stati mantenuti i contatti con l'APSS e l'Amministrazione comunale;
- con Ordinanza n. 73/2020 del 16 luglio 2020, infine, il Sindaco del Comune di Levico Terme, vista la comunicazione ricevuta dall'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari del 15 luglio 2020 che accertava la qualità dell'acqua del pozzo di cui alla concessione C/3578 e attestava il giudizio di potabilità temporanea dell'acquedotto privato c/3578, ha conseguentemente revocato i limiti di utilizzo imposti con i precedenti provvedimenti ricordando al titolare di seguire attentamente e scrupolosamente tutte le indicazioni fornite da APSS e dallo scrivente Servizio in merito al pozzo in oggetto e eventuale modifica alla concessione.

L'uso della risorsa per gli impieghi potabili per acquedotto privato di interesse pubblico dal pozzo cod. 306 è stato quindi ripristinato in forma provvisoria sulla base dell'autorizzazione rilasciata in data 15 luglio 2020 dall'U.O. igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.

Si fa presente al titolare che lo scrivente Servizio si riserva la facoltà di limitare temporaneamente o sospendere l'esercizio della concessione dal pozzo esistente, nei casi di altri accertamenti del temporaneo venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito o per motivate esigenze di carattere igienico-sanitario (art. 31 del Regolamento in vigore).

Si raccomanda infine al Camping Due Laghi s.a.s. di Oss Massimo il rispetto delle prescrizioni impartite dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, nonché di procedere ad un avanzamento programmato dell'iter previsto dal D.M. Sanità 26 marzo 1991 per il pozzo esistente (cod. 306) e l'immediato avvio di analogo iter per il nuovo pozzo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

SG-RL

per informazioni su questa lettera:

p.i. Sabrina Graziadei

tel 0461-492950

e-mail: sabrina.graziadei@provincia.tn.it

Si riceve su appuntamento